



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
*Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

## Giuri Assist

**Reddito d'impresa**

- 4 | **Esenzione da ritenuta su interessi versati a società appartenenti allo stesso gruppo – può essere negata in caso di frode - Corte di giustizia, 26/2/19, Causa C-115/2016**
- 4 | **Cessioni infragruppo di partecipazioni – minusvalenza non deducibile se l'operazione è elusiva - Cassazione n. 3614 del 7/2/19**
- 4 | **Gestione di 2 attività separate - l'inerenza dei costi non si sovrappone - Cassazione n. 5954 del 28/2/19**

**Iva**

- 5 | **Detrazione IVA immobili abitativi - la strumentalità deve essere verificata in concreto in relazione alla specifica attività d'impresa - Cassazione n. 5559 del 26/02/19**
- 5 | **Se l'importatore non è a conoscenza che l'operazione successiva rientra in un'evasione si all'esenzione - Corte di Giustizia del 14/2/19, C-531/17**
- 6 | **È attività alberghiera se oltre alla locazione dell'abitazione si forniscono servizi alla persona - Cassazione n. 2600 del 30/1/19**
- 6 | **Non sussiste un onere di registrazione degli esiti della liquidazione - Cassazione n. 5957 del 28/2/19**

**Fiscalità persone fisiche**

- 6 | **Se l'affittuario non lascia l'immobile niente benefici prima casa - Cassazione n. 3095 dell'1/2/19**

**Accertamento questioni sostanziali**

- 9 | **Redditometro - non è possibile dimostrare di aver sostenuto spese inferiori a quelle attribuite - Cassazione n. 5544 del 26/02/19**
- 7 | **Redditometro - Onere della prova – la valutazione spetta al giudice di merito - Cassazione n. 5526 del 26/02/19**
- 7 | **Accertamento a tavolino – contraddittorio con il contribuente essenziale ai soli fini Iva - Cassazione n. 3046 del 31/1/19**
- 7 | **Accertamento definitivo - l'impugnazione del diniego di autotutela riguarda solo l'illegittimità del rifiuto - Cassazione n. 4933 del 20/2/19**
- 7 | **Medico odontoiatra – criteri di accertamento - Cassazione n. 3290 del 5/2/19**

**Accertamento questioni procedurali**

- 8 | **Finanziamento soci – basta l'indicazione in bilancio - Cassazione n. 6104 dell'1/3/19**
- 8 | **Rimborso delle imposte sui redditi – chi può chiederlo - Cassazione n. 3457 del 6/2/19**

**Contenzioso tributario**

- 8 | **Pagamento tributi in pendenza processo - tributi locali – no alla riscossione frazionata - Cassazione n. 5318 del 22/02/19**
- 8 | **La motivazione non impugnata diventa definitiva - Cassazione n. 5333 del 22/2/19**

**Penale tributario**

- 9 | **Le presunzioni previste dal diritto tributario sono indizi liberamente valutabili dal giudice ai fini della condanna penale - Cassazione n. 7242 del 18/02/19**

**Fiscale -Varie**

- 9 | **TARSU - l'“emergenza rifiuti” non rileva per la riduzione della tariffa - Cassazione n. 3265 del 5/2/19**
- 9 | **Il presupposto del riclassamento deve essere evincibile dal provvedimento - Cassazione n. 4708 del 18/2/19**
- 9 | **Rinuncia all'usufrutto – imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale - Cassazione n. 2252 del 28/1/19**

## REDDITO D'IMPRESA

**Esenzione da ritenuta su interessi versati a società appartenenti allo stesso gruppo – può essere negata in caso di frode****Corte di giustizia del 26/2/19, Causa C-115/2016**

La direttiva interessi e canoni prevede che i pagamenti di interessi provenienti da uno Stato membro sono esentati da ritenuta alla fonte a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro, a condizione che la società che paga gli interessi sia consociata della società che è il beneficiario effettivo.

L'esenzione da ritenuta per gli interessi è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi, vale a dire alle entità che beneficino effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione.

A fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

Tuttavia, in mancanza di frode, la normativa che discrimini i rapporti fra gruppi societari con sedi estere è contraria ai principi di libertà sanciti dai trattati europei.

**Cessioni infragruppo di partecipazioni – minusvalenza non deducibile se l'operazione è elusiva****Cassazione n. 3614 del 7/2/19**

Le minusvalenze su vendita di partecipazioni, in linea generale, sono deducibili dal reddito d'impresa, a eccezione di quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni aventi i requisiti Pex di cui all'art. 87 del Tuir, le quali sono invece integralmente indeducibili per la generalità dei soggetti Ires.

Al fine di superare il regime di irrilevanza di tali minusvalenze è stata effettuata una operazione consistente in un doppio passaggio di partecipazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo in modo da far venir meno il requisito Pex della partecipazione del possesso ininterrotto per diciotto mesi (nella formulazione previgente dell'articolo 87 del Tuir, ora 12 mesi). Tuttavia, tale operazione è stata ritenuta elusiva.

In particolare, la Cassazione ha affermato che è elusiva l'operazione che attraverso una doppia cessione del pacchetto azionario all'interno di un gruppo determina il venir meno del requisito del possesso ininterrotto per diciotto mesi del pacchetto azionario e quindi l'inapplicabilità della disciplina PEX e, simmetricamente, il ritorno al regime di deducibilità delle minusvalenze di cui all'art.101 del Tuir

Ciò in quanto, qualora la prima cedente avesse ceduto direttamente la partecipazione al cessionario finale, si sarebbe dovuto applicare il regime PEX (detassazione delle plusvalenze da partecipazione) e, correlativamente, il regime di irrilevanza fiscale delle minusvalenze, ricorrendo, tra gli altri, il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione dal diciottesimo mese antecedente alla cessione di cui all'art. 87 del Tuir.

**Gestione di 2 attività separate - l'inerenza dei costi non si sovrappone****Cassazione n. 5954 del 28/2/19**

Il contribuente conduce un'azienda agricola con complementare attività di agriturismo con imprese distinte seppur complementari, optando per distinti regimi:

- l'impresa agricola soggiace al regime ordinario, con deduzione analitica,
- l'attività agrituristica è regolata dalla detrazione a forfait nella misura del 50% dell'IVA sulle fatture emesse, irrilevanti quelle subite.

Al contribuente è stata contestata l'inerenza di costi che sono stati sostenuti e contabilizzati come attività

# Giuri Assist

agricola dei costi per la ristrutturazione e la miglioria di immobili rurali adibiti ad attività di agriturismo. Al riguardo, la Cassazione ha affermato che la stessa libera scelta dell'imprenditore di gestire due attività sugli stessi beni (fondo, corpi di fabbrica) organizzandoli in due aziende diverse, con diversa contabilità e diverso regime di detrazione dell'IVA passiva assolta, impedisce ogni automatica sovrapposizione e richiede l'analisi dell'inerenza dei costi sostenuti.

Nel caso di specie, dall'accertamento è emerso trattarsi di opere connesse all'attività ricettiva che è propria dell'agriturismo e non dell'impresa agricola: lavori per piscina, progettazione e realizzazione alloggi da destinare ad attività agrituristica, da potenziare e migliorare, come si evince anche dai titoli edilizi presentati ai competenti uffici comunali.

Non si trattava, quindi, all'evidenza di costi teleologicamente orientati ad attività di impresa agricola, né quindi iscrivibili tra i costi di questa e passibili di deduzione IVA.

## IVA

### **Detrazione IVA immobili abitativi - la strumentalità deve essere verificata in concreto in relazione alla specifica attività d'impresa**

#### **Cassazione n. 5559 del 26/02/19**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972, che prevede la detraibilità dell'Iva sugli acquisti, la natura strumentale del bene acquistato va valutata non, in astratto, facendo riferimento solo all'oggetto dell'attività d'impresa, ma, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività.

In sostanza, per la detrazione IVA sull'acquisto degli immobili ad uso abitativo con natura strumentale non è sufficiente basarsi unicamente sulla ragione sociale dell'impresa, ma è necessario fare riferimento anche all'inerenza effettiva.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte, ad una società era stato disconosciuto il diritto alla detrazione Iva per l'acquisto di beni immobili classificati come civili abitazioni. Quando il diritto alla detrazione è fatto valere in relazione all'acquisto di beni immobili aventi destinazione ad uso abitativo, la natura strumentale dei suddetti beni deve essere accertata con specifico riferimento alla loro necessità ai fini dello svolgimento dell'attività dell'impresa e tale verifica non era stata compiuta, nella fattispecie, in quanto era stato fatto riferimento alla sola ragione sociale dell'impresa, senza però fare riferimento ad elementi oggettivi.

### **Se l'importatore non è a conoscenza che l'operazione successiva rientra in un'evasione si all'esenzione**

#### **Corte di Giustizia del 14/2/19, C-531/17**

L'art. 143, lettera d), e paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva n. 2006/112/CE prevede che gli Stati membri esentano le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta, in virtù dell'art. 201 della richiamata direttiva, è esente da Iva, conformemente all'art. 138 della medesima (configurando una cessione intraunionale "in senso stretto" o "per assimilazione").

L'art. 143, lettera d), della direttiva Iva, e l'art. 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione non deve essere negato all'importatore designato o riconosciuto come debitore di tale imposta, ai sensi dell'art. 201 della direttiva IVA, in una situazione in cui, da un lato, il destinatario del trasferimento intracomunitario, che è seguito a tale importazione, commette un'evasione su un'operazione successiva al trasferimento in parola e che non è collegata al trasferimento medesimo e, dall'altro, nessun elemento consente di ritenere che l'importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un'evasione commessa dal destinatario.

**È attività alberghiera se oltre alla locazione dell'abitazione si forniscono servizi alla persona****Cassazione n. 2600 del 30/1/19**

Qualora la struttura ricettiva conceda in locazione, in cambio di un corrispettivo, l'uso di appartamenti corredato dalla fornitura di ulteriori servizi a carattere personale, come la pulizia dell'immobile e il cambio della biancheria, risulta configurabile l'esercizio di un'attività alberghiera, con conseguente imponibilità ai fini Iva.

Sul punto, la Cassazione (6501/2014) ha specificato che si è in presenza di un'azienda alberghiera non solo quando si tratta di un esercizio ricettivo aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio in camere ubicate in uno o più stabili, ma anche quando si realizza la situazione propria dei residence nell'ambito del quale, ai clienti, viene offerta la disponibilità di un mini-appartamento e lo stabile costituisce nel suo insieme un condominio.

La concessione in uso di appartamenti non è in ogni caso condizione di per sé sufficiente a far rientrare la fattispecie nell'ambito dell'attività alberghiera. Risulta fondamentale, a tal proposito, che la locazione sia accompagnata da ulteriori servizi resi alla persona, non rilevando invece quelli direttamente connessi al godimento dell'immobile.

**Non sussiste un onere di registrazione degli esiti della liquidazione****Cassazione n. 5957 del 28/2/19**

In materia di liquidazione IVA, la disposizione di cui all'art. 1, D.P.R. n. 100 del 1998, dopo aver delineato al co. 1 le modalità di determinazione dell'imposta, prevede che sia il contribuente, ove richiesto dall'Erario, a fornire gli elementi in base ai quali ha operato detta liquidazione periodica. Di talché non sussiste alcun onere di registrazione degli esiti della liquidazione, onerando la disposizione solo il contribuente di chiarire, anche per mezzo di un semplice prospetto riepilogativo degli importi e delle modalità di computo, il procedimento seguito e l'esito ottenuto.

**FISCALITÀ PERSONE FISICHE****Se l'affittuario non lascia l'immobile niente benefici prima casa****Cassazione n. 3095 dell'1/2/19**

La circostanza che l'acquirente non sia riuscito a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi successivi al rogito poiché l'immobile è stato affittato, a terzi, dal venditore, con un contratto che l'acquirente credeva "transitorio" e che, invece, avendo durata superiore a 18 mesi, è stato convertito nella formula "4 più 4" della locazione, non costituisce causa di forza maggiore idonea a evitare la decadenza dell'agevolazione prima casa.

**ACCERTAMENTO – QUESTIONI SOSTANZIALI****Redditometro - non è possibile dimostrare di aver sostenuto spese inferiori a quelle attribuite****Cassazione n. 5544 del 26/02/19**

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, una presunzione di capacità contributiva "legale", imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva". Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.

A tal fine, pertanto, non è possibile riconoscere rilievo probatorio alla documentazione prodotta dal contribuente afferente i minori costi di mantenimento delle autovetture, posto che ciò priva tali elementi indicatori di capacità contributiva del valore presuntivo normativamente correlato alla loro disponibilità.

#### **Redditometro - Onere della prova – la valutazione spetta al giudice di merito**

##### ***Cassazione n. 5526 del 26/02/19***

In caso di accertamento sintetico basato su redditometro, l'onere della prova è posto a carico del contribuente, il quale è tenuto a fornire la prova contraria rispetto alla presunzione del maggior reddito desunto dagli indici di capacità contributiva stabiliti dal redditometro.

Per vincere la presunzione su cui è fondato l'accertamento, è richiesta la prova documentale della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

Nel caso di specie, la CTR aveva affermato che il patrimonio del contribuente, anche grazie ad eventi successivi, era sufficiente per affrontare i relativi costi ed era stato così fornita sufficiente ed adeguata prova contraria rispetto a quanto sinteticamente accertato dall'Ufficio.

Secondo l'Agenzia delle entrate, invece, la successione era troppo risalente nel tempo per poter consentire un plausibile collegamento con le manifestazioni di spesa valorizzate ai fini della determinazione dell'imponibile in relazione agli anni di imposta oggetto di accertamento.

Sul rilievo da attribuire alle disponibilità finanziarie derivanti da successione ereditaria la Cassazione ha chiarito che tale apprezzamento di fatto è riservato al giudice di merito e non è soggetto a sindacato in sede di legittimità.

#### **Accertamento a tavolino – contraddittorio con il contribuente essenziale ai soli fini Iva**

##### ***Cassazione n. 3046 del 31/1/19***

L'atto che si basa su un accertamento effettuato "a tavolino", in mancanza del contraddittorio con il contribuente, è nullo per la parte contenente rilievi ai fini IVA, mentre, invece, è valido per la parte riferita ai rilievi ai fini delle imposte dirette.

#### **Accertamento definitivo - l'impugnazione del diniego di autotutela riguarda solo l'illegittimità del rifiuto**

##### ***Cassazione n. 4933 del 20/2/19***

Per avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, era stata formulata al Comune richiesta di sgravio in autotutela; il Comune confermava il diniego di annullamento e/o modifica in autotutela degli avvisi di accertamento. Con il ricorso il contribuente, impugnava il diniego di autotutela, chiedendo la valutazione della fondatezza della pretesa tributaria senza allegare né provare l'esistenza di un interesse pubblico all'annullamento.

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che l'accertamento IMU divenuto definitivo non può essere annullato in autotutela in mancanza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione dell'atto e che l'impugnazione contro il provvedimento di diniego di autotutela non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria ma solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione finanziaria.

#### **Medico odontoiatra – criteri di accertamento**

##### ***Cassazione n. 3290 del 5/2/19***

L'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Nel caso all'esame della Cassazione,

benché il contribuente sostenesse che lo scostamento ricavato era stato ottenuto con metodo estraneo alla norma di riferimento, ovvero che la fattispecie concreta non sia sussumibile nell'archetipo di legge, è stato ritenuto legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un medico odontoiatra che si basa sul rapporto fra giorni lavorativi, numero di sedute dedicate a ciascun paziente (come da dichiarazioni del medico) e raffronto con le fatture reperite durante l'accesso presso lo studio professionale.

## ACCERTAMENTO – QUESTIONI PROCEDURALI

### Finanziamento soci – basta l'indicazione in bilancio

#### **Cassazione n. 6104 del 1/3/19**

È illegittima la pretesa dell'Agenzia delle entrate di ritenere sopravvenienza attiva la somma erogata dai soci a titolo di finanziamento infruttifero perché non risulta da una delibera assembleare, essendo sufficiente l'indicazione nel relativo bilancio societario. Non è, dunque, a tal fine necessaria l'ulteriore prova del verbale assembleare, bastando l'indicazione in bilancio. Infatti, non essendo prevista una specifica forma legale per la concessione di tali finanziamenti, deve applicarsi il criterio generale per cui la qualificazione della destinazione di una somma di denaro da parte della società emerge dalle risultanze del bilancio.

### Rimborso delle imposte sui redditi – chi può chiederlo

#### **Cassazione n. 3457 del 6/2/19**

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito").

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO

### Pagamento tributi in pendenza processo - tributi locali – no alla riscossione frazionata

#### **Cassazione n. 5318 del 22/02/19**

Nel contenzioso tributario, l'art. 68, co. 1, del D.lgs. 546/1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica a quella concernente l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Anche se l'avviso di accertamento viene impugnato, l'ICI e gli altri tributi locali si riscuotono per intero, non applicandosi, a differenza dei tributi erariali, la così detta "riscossione frazionata" in pendenza di giudizio.

Pertanto, il contribuente è tenuto a pagare per intero le somme accertate entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, a meno che non ottenga la sospensione dell'esecutività dell'atto dalla commissione adita; diversamente il comune o il concessionario possono riscuotere coattivamente le somme accertate.

### La motivazione non impugnata diventa definitiva

#### **Cassazione n. 5333 del 22/2/19**

Qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza.

## PENALE TRIBUTARIO

**Le presunzioni previste dal diritto tributario sono indizi liberamente valutabili dal giudice ai fini della condanna penale****Cassazione n. 7242 del 18/02/2019**

Presunzioni legali previste da disposizioni fiscali non costituiscono, di per sé, prova della commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000, bensì possono solo costituire elementi atti a giustificare misure cautelari a carico del soggetto interessato. La Cassazione - in un caso di un imprenditore che era stato condannato solo in base a una serie di ingiustificati prelievi di cassa senza che la Corte avesse preso in esame ulteriori elementi di riscontro - ha così dato il mero valore di indizi liberamente valutabili dal giudice penale alle risultanze derivanti dalle presunzioni previste dal diritto tributario.

## VARIE FISCALI

**TARSU - l'“emergenza rifiuti” non rileva per la riduzione della tariffa****Cassazione n. 3265 del 5/2/19**

Per la riduzione della tariffa comunale sui rifiuti, ex art. 59, co.4, D.lgs. n.507/1993, non basta la mera invocazione all'emergenza rifiuti, posto che il diritto alla riduzione presuppone sempre l'accertamento specifico dell'effettiva irregolarità nell'erogazione del servizio in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari. Spetta al contribuente fruitore del servizio di dimostrare che il servizio di raccolta non sia concretamente svolto o sia svolto in grave difformità rispetto alle prescrizioni di legge.

**Il presupposto del riclassamento deve essere evincibile dal provvedimento****Cassazione n. 4708 del 18/2/19**

In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, co. 335, della legge n. 311 del 2004, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto, al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento.

Il contribuente deve poter individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese e, inoltre, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso deve essere delimitato, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto.

**Rinuncia all'usufrutto – imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale****Cassazione con l'ordinanza n. 2252 del 28/1/19**

L'atto mediante il quale un soggetto rinuncia, senza corrispettivo, all'usufrutto vantato su un bene immobile, rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.